

Decreto del Presidente della Provincia 21 novembre 2017, n. 42

Standard qualitativi per l'attività pedagogica nei servizi di assistenza alla prima infanzia

CAPO V

GARANZIA DELLA QUALITÀ

Art. 30 (Procedura di valutazione)

(2) L'Agenzia per la famiglia garantisce e accompagna dall'esterno il processo di continuo sviluppo della qualità dei servizi con le seguenti modalità:

- a) effettua controlli a campione, senza preavviso, finalizzati ad accertare l'avvenuta applicazione degli standard qualitativi di cui al presente regolamento;
- b) adotta una procedura esterna atta a valutare, a cadenza triennale, l'applicazione degli standard qualitativi di cui al presente regolamento; la procedura viene elaborata a livello provinciale e la sua adozione è vincolante;
- c) trasmette agli enti gestori le relazioni sui risultati dei controlli a campione di cui alla lettera a), nonché sui risultati della valutazione triennale dei servizi di cui alla lettera b); i risultati sono determinanti per l'accesso alle agevolazioni pubbliche.